



COMUNE DI RAGALNA
(Città Metropolitana di Catania)

REGOLAMENTO COMUNALE

**PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE
DEI PRODOTTI E DELLE ATTIVITA' LOCALI
ISTITUZIONE DEL MARCHIO DE.CO.
(DENOMINAZIONE COMUNALE D'ORIGINE)**

Approvato con Delibera di C.C. n. 10 del 14/06/2021

INDICE

Art. 1 Oggetto e finalità

Art. 2 Ambito dell'intervento comunale

Art. 3 Commissione Comunale per la De.Co.

Art. 4 Struttura organizzativa

Art. 5 Istituzione di un albo comunale delle iniziative e manifestazioni

Art. 6 Istituzione del Registro De.Co.

Art. 7 Logo De.Co. e relativo utilizzo

Art. 8 Requisiti per l'attribuzione della De.Co

Art. 9 Procedure per l'attribuzione della De.Co.

Art. 10 Iniziative Comunali e di coordinamento

Art. 11 Tutele e Garanzie

Art. 12 Istituzione di uno spazio dedicato sul sito web e biblioteca comunale

Art. 13 Istituzione di un Osservatorio Comunale

Art. 14 Controlli e sanzioni

Art. 15 Norme finali

Allegato A – Segnalazione

Allegato B – Richiesta De.Co.

Art. 1

Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento ha per oggetto la tutela e la valorizzazione delle attività agroalimentari, gastronomiche, artigianali, eventi e manifestazioni tradizionali locali che costituiscono una risorsa di sicuro valore economico, culturale e turistico e uno strumento di promozione dell'immagine del Comune di Ragalna.
2. Il Comune individua tra i propri fini istituzionali, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, l'assunzione di opportune iniziative dirette a sostenere e tutelare il patrimonio di tradizioni, cognizioni ed esperienze, relative alle attività agro-alimentari, gastronomiche e artigianali, dirette alla produzione e preparazione di prodotti e specialità locali, tipiche di Ragalna e che rappresentano un vanto per il territorio comunale e sono, quindi, meritevoli di essere valorizzate.
3. Con riferimento all'art.13 del D.Lgs. 267/2000, laddove si richiama il principio di sussidiarietà in materia di tutela e promozione del territorio, il Comune di Ragalna, grazie alle predette iniziative, intende curare la promozione e lo sviluppo del territorio, attraverso le produzioni artigianali, alimentari e di cultura materiale, riconoscendo ad esse capacità di creare importanti occasioni di marketing territoriale, con utili ricadute sulla comunità tutta.
4. Nel contempo, in attuazione dei principi statuari e nell'ambito delle politiche di sostegno del comparto produttivo, il Comune di Ragalna intende anche valorizzare, attraverso le produzioni tipiche locali, il ruolo e la professionalità delle imprese agricole, artigianali e commerciali del territorio comunale.
5. Per le finalità di cui sopra, il Comune di Ragalna, ispirandosi a criteri di trasparenza ed efficacia, promuove iniziative ed assume attività che, nel rispetto della legislazione comunitaria e nazionale in materia di protezione delle indicazioni geografiche e della denominazione di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, comportano l'affermazione sostanziale dei principi di cui ai precedenti commi e la loro attuazione.
6. Il vigente statuto comunale, valorizza le libere forme associative, partecipa alla programmazione economica e sociale, regionale e provinciale e ne attua gli obiettivi, tenendo conto delle istanze di enti ed associazioni portatori di interesse diffusi, persegue a finalità che mirano a realizzare uno sviluppo

equilibrato e sostenibile in relazione alla valorizzazione delle risorse locali, territoriali, paesaggistiche e ambientali. Il Comune si impegna a promuovere l'agricoltura di qualità.

7. Con il presente regolamento, sono stabilite anche le modalità di attribuzione, promozione e tutela della De.CO. (Denominazione Comunale).

Art. 2

Ambito dell'intervento comunale

1. In particolare, l'azione del Comune di Ragalna si manifesta in relazione:
 - a) alle indagini conoscitive dirette ad individuare sul territorio comunale l'esistenza di specifici prodotti agroalimentari strettamente legati alle tradizioni che, a motivo della loro rilevanza, siano meritevoli di evidenza pubblica e di promuoverne la protezione nelle forme previste dalla legge al fine di garantire il mantenimento della loro qualità attraverso l'istituzione di un albo comunale delle iniziative e manifestazioni riguardanti le produzioni agroalimentari e di un registro De.Co.
 - b) all'assunzione, nella fattispecie di prodotti agroalimentari, gastronomici, artigianali e manifestazioni che, a motivo del loro consistere tradizionale e culturale siano meritevoli di riconoscimento protettivo da parte degli organi ufficiali preposti, di iniziative di valorizzazione per la quale il Comune si avvale della commissione di cui all'art. 3 del presente regolamento nel rispetto degli adempimenti amministrativi previsti dalla legge.
 - c) all'intervento mediante forme dirette e/o di coordinamento, in attività di ricerca storica finalizzata all'individuazione di ogni fonte che, per il conseguimento delle finalità di cui al presente articolo, sia meritevole di attenzione.
 - d) alla promozione e al sostegno di iniziative esterne anche attraverso interventi finanziari diretti, nei limiti delle compatibilità di bilancio e nel rispetto delle procedure di cui al regolamento per la concessione di contributi a terzi, ricercando forme di sponsorizzazione da parte di altri soggetti pubblici o privati, a favore di organismi associativi che abbiano nei loro programmi istituzionali la salvaguardia dei beni e delle attività agroalimentari.

Art. 3

Commissione Comunale per la De.Co.

1. La Commissione Comunale è nominata dal Sindaco.
2. La Commissione è composta da numero cinque membri e precisamente:
 - Sindaco o Assessore delegato, rappresentante dell'Amministrazione comunale, in qualità di presidente;
 - n. 1 componente individuato fra tecnici ed esperti del settore agroalimentare e gastronomico locale che risulta essere responsabile del controllo qualità;
 - n. 1 componente rappresentato dal Presidente o Vicepresidente della Pro Loco;
 - n.1 consigliere di maggioranza;
 - n.1 consigliere di minoranza.
3. A supporto del lavoro della commissione, potranno essere, su richiesta della Commissione stessa, invitati a partecipare uno o più esperti scelti tra persone in possesso di comprovata professionalità e/o conoscenza, nonché storici locali in relazione allo specifico settore produttivo.
4. La Commissione dura in carica fino alla scadenza del mandato amministrativo e viene dichiarata indispensabile per la realizzazione dei fini istituzionali ai sensi dell'art. 96 del D.Lgs. 267/2000.
5. La Commissione opera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e decide a maggioranza dei presenti.
6. Svolge la funzione di segretario il funzionario responsabile della struttura comunale competente o suo delegato.
7. Non è previsto alcun compenso per i componenti, neppure a titolo di rimborso spese.

Art. 4

Struttura organizzativa

1. La struttura organizzativa competente per gli adempimenti previsti dal presente regolamento è da riferirsi comunemente alle aree Attività Produttive, Turismo, Commercio, Agricoltura.

Art. 5

Istituzione di un albo comunale delle iniziative e manifestazioni

1. Viene istituito presso la competente struttura comunale di cui art. 4 un apposito albo in cui vengono raccolte tutte le segnalazioni di iniziative, sagre e manifestazioni riguardanti, direttamente o indirettamente, le attività e le produzioni agroalimentari, gastronomiche, artigianali e, in genere, tradizioni locali che, a motivo delle loro caratteristiche e dell'interesse culturale delle stesse suscitato, siano meritevoli di particolari attenzioni e rilevanza pubblica.
2. Possono ottenere l'iscrizione all'albo le manifestazioni ricorrenti, organizzate dallo stesso Comune o da altri soggetti, volti alla valorizzazione e alla promozione di prodotti De.Co. o di altri prodotti tipici locali o dei prodotti locali insigniti di marchi comunitari ufficiali.
3. E' previsto che l'iscrizione sia concessa alle manifestazioni che abbiano avuto luogo nel territorio comunale per almeno due anni consecutivi, l'iscrizione decade qualora la manifestazione venga soppressa o sospesa per almeno due edizioni consecutive, salvo che il motivo della sospensione sia derivato da situazioni contingenti di carattere generale o locale.
4. All'iscrizione all'albo comunale delle iniziative e manifestazioni, provvede la Giunta Municipale, previa attività istruttoria, per la verifica dei requisiti di conformità al presente regolamento, da parte della struttura comunale competente.

Art. 6

Istituzione del Registro De.Co.

1. Viene istituito presso la competente struttura comunale un registro pubblico per i prodotti del territorio comunale che ottengono la De.Co.
2. Con l'iscrizione nel registro il Comune attesta la tipicità del prodotto e della sua tradizionale lavorazione, la sua composizione e la modalità di produzione, secondo apposito disciplinare o scheda identificativa.
3. Nel registro sono annotati:
 - i prodotti a denominazione comunale (De.Co.);
 - le imprese che hanno ottenuto il diritto di utilizzare la De.Co. sui loro prodotti in quanto rispondenti al disciplinare di identificazione e produzione.
4. Possono ottenere l'iscrizione nel pubblico registro De.Co. le imprese agricole, artigianali e commerciali, nonché gli enti e le associazioni, che svolgono l'attività inerente alla produzione e commercializzazione dei prodotti di cui al comma 1 nell'ambito del Comune di Ragalna, anche se non vi hanno la sede legale.
5. Su proposta della commissione di cui all'art. 3, l'iscrizione potrà essere concessa anche ad imprese a carattere industriale che operino in conformità ai criteri previsti dal presente regolamento e secondo i disciplinari di produzione o le schede identificative dei prodotti.
6. Una stessa impresa può ottenere la De.Co. per più prodotti diversi.
7. Per ogni prodotto De.Co. è istituito un fascicolo con tutta la documentazione ad esso relativa.
8. Sull'ammissibilità della iscrizione nel registro della De.Co. si pronuncia una Commissione, nominata dal Sindaco, disciplinata dall'art. 3. La Commissione predisporrà una scheda identificativa "disciplinare di produzione" del prodotto necessaria all'iscrizione nel registro De.Co.

9. All'attribuzione della De.Co. e all'iscrizione nel registro, provvede la Giunta Municipale con proprio atto deliberativo.

Art. 7

Logo De.Co. e relativo utilizzo

1. Per contraddistinguere e riconoscere chiaramente le iniziative, le manifestazioni e i prodotti iscritti nel registro di cui all'art. 5 e all'art. 6, viene adottato un apposito logo identificativo a colori.
2. Il logo della nascente De.Co. del Comune di Ragalna sarà quello selezionato attraverso l'apposito "Concorso di idee" bandito con avviso pubblico.
3. Il Comune concede l'utilizzo gratuito della scritta De.Co. e del relativo logo identificativo agli organizzatori e alle imprese iscritte nei registri di cui agli artt. 5 e 6, nel rispetto delle disposizioni che seguono.
4. Il logo De.Co. deve essere sistemato in modo chiaro e visibile, l'utilizzatore del logo non può impiegare altri contrassegni che, per il loro aspetto esterno e/o in seguito alla loro applicazione, possano generare confusione con il logo De.Co.
5. Il logo De.Co. può essere utilizzato sugli imballaggi, sulle confezioni, sulla carta intestata e sul materiale pubblicitario di ogni genere. E' vietato l'impiego di appellativi atti ad esaltare la qualità quali "super", "eccellente".
6. Il Comune di Ragalna, proprietario del logo De.Co, può avvalersi dello stesso in ogni occasione in cui ciò sia ritenuto utile ed opportuno dall'Amministrazione.
7. E' vietato l'utilizzo, in qualunque forma, del logo De.Co, da parte dei soggetti non autorizzati; ogni abuso verrà perseguito a termini di legge.

Art. 8

Requisiti per l'attribuzione della De.Co.

1. I prodotti che si fregiano della De.Co. devono essere prodotti nell'ambito del territorio del Comune di Ragalna ed essere strettamente legati alla storia, alla cultura e alle tradizioni locali.
2. La Denominazione Comunale può essere riconosciuta solo a quei prodotti e specialità che, secondo gli usi e le tradizioni locali, siano preparate con ingredienti e/o materie prime di qualità.
3. In nessun caso, possono essere impiegati prodotti transgenici, ovvero contenenti organismi geneticamente modificati (O.G.M).
4. Per i prodotti trasformati e le preparazioni gastronomiche, nel disciplinare del singolo prodotto, sarà specificato se, in base alla specifica tradizione, uno o più degli ingredienti devono essere in tutto o prevalentemente originario del territorio comunale o eventualmente, provinciale.

Art. 9

Procedure per l'attribuzione della De.Co.

1. Le segnalazioni inerenti i prodotti, gli eventi e le manifestazioni da inscrivere nel registro De.Co. possono essere avanzate, da chiunque ritenga di promuoverle, e d'ufficio anche dal Comune, che attiva le conseguenti verifiche, informando, se del caso, le imprese interessate sull'opportunità di richiedere la De.Co, con le modalità indicate al successivo comma 2.
2. Le istanze per l'attribuzione della De.Co. devono essere corredate da un'adeguata documentazione, diretta ad evidenziare le caratteristiche del prodotto, con particolare riferimento a quelle analitiche e di un processo e comunque ogni informazione ritenuta utile al fine dell'iscrizione.

Dovranno essere indicati:

- il nome del prodotto;
 - l'area geografica di produzione (che dovrà comprendere in tutto o in parte il territorio comunale);
 - la data alla quale può essere fatta risalire la coltivazione/lavorazione del prodotto;
 - le caratteristiche del prodotto e le metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatura consolidate nel tempo in base agli usi locali uniformi e costanti;
 - i materiali e le attrezzature specifiche utilizzate per la preparazione, il condizionamento e l'imballaggio dei prodotti;
 - la descrizione dei locali di lavorazione, conservazione e stagionatura.
3. Sull'ammissibilità della iscrizione nel registro della De.Co. si pronuncia, di norma entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta corredata da tutti gli allegati, la Commissione comunale di cui all'art. 3.
 4. Ai fini delle valutazioni di competenza, la Commissione, ove lo ritenga necessario, potrà effettuare sopralluoghi ai locali di produzione e controlli su attrezzature ed impianti nonché richiedere ogni ulteriore elemento informativo.
 5. L'accoglimento della richiesta è comunicato all'impresa, unitamente agli estremi dell'iscrizione nel registro (numero e data) e alle modalità di utilizzo del logo; alla comunicazione sono allegati copia della scheda identificativa o del disciplinare di produzione del prodotto e il modello del logo. Nel disciplinare di produzione del prodotto potrà essere disposta la facoltà di indicare in etichetta anche il nome della contrada o un toponimo.
 6. L'iscrizione nel registro De.Co. non comporta oneri per l'impresa, ad esclusione delle spese di bollo.

Art. 10

Iniziative Comunali e di coordinamento

1. Il Comune assicura mediante gli strumenti a sua disposizione la massima pubblicità delle disposizioni previste dal presente regolamento ed individua, nel quadro dei propri programmi editoriali, forme di comunicazione pubblica a

cui affidare ogni utile informazione riferita alla materia trattata dal regolamento.

2. Il Comune ricerca ai fini di promozione e diffusione della De.Co. forme di collaborazione con enti associazioni interessati alla cultura delle attività agroalimentari attraverso tutte le forme associative previste dalla vigente legge sull'ordinamento degli enti locali. Il Comune è organo di coordinamento nell'ambito di ogni forma di collaborazione messa in atto.
3. Per potenziare l'efficacia dell'azione promozionale, verrà costituito un "paniere ufficiale dei prodotti, degli eventi e delle manifestazioni De.Co. del Comune di Ragalna" comprendente tutti i prodotti, eventi e manifestazioni iscritti nell'elenco di cui agli artt.5 e 6, favorendone la conoscenza da parte della collettività.

Art. 11

Tutele e garanzie

1. Il Comune, nei modi e nelle forme consentiti dalla legge, valorizza i diritti e gli interessi pubblici derivanti dalla presenza di espressioni popolari riguardanti le attività agro-alimentari, gastronomiche, artigianali e tradizionali in genere, in quanto rappresentanti di un rilevante patrimonio culturale pubblico, strettamente connesso agli interessi che il Comune è tenuto a tutelare e a garantire ai sensi degli artt. 3 e 13 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 12

Istituzione di uno spazio dedicato sul sito web e Biblioteca Comunale

1. Nell'ambito della Biblioteca Comunale viene istituito uno spazio documentale, aperto all'ordinaria consultazione pubblica, dove vengono raccolte e catalogate tutte le pubblicazioni, anche di espressione giornalistica, afferenti alla cultura agroalimentare, alla storia e tradizioni locali.
2. Al fine di garantire la massima conoscenza dei prodotti che otterranno la De.Co, verrà istituita un'apposita sezione nel sito web comunale.

Art. 13

Istituzione di un Osservatorio Comunale

1. La Commissione Comunale per la De.Co., di cui all'art.3, svolge l'attività di Osservatorio sullo stato di attuazione del presente regolamento.
2. A questo Osservatorio perviene, da parte della struttura organizzativa competente, con scadenza semestrale, a partire dall'entrata in vigore del regolamento, una dettagliata relazione delle iniziative di attuazione, secondo le previsioni regolamentari.

Art. 14

Controlli e sanzioni

1. I controlli sull'osservanza del presente regolamento e dei disciplinari di produzione, dallo stesso previsti, possono essere effettuati dal personale della Polizia Municipale e della struttura organizzativa competente.
2. Il controllo sull'origine del prodotto viene effettuato su campioni scelti a caso, direttamente presso l'azienda. Se richiesta, l'impresa è tenuta a produrre prova documentata circa l'origine dei prodotti contrassegnati con il logo De.Co.
3. Costituiscono causa di revoca della De.Co. e conseguente cancellazione dal relativo registro, fatta salva ogni eventuale azione giudiziaria a tutela dell'Amministrazione:
 - a) il mancato rispetto del disciplinare di produzione, delle indicazioni contenute nella scheda identificativa o comunque delle disposizioni del presente regolamento, salvo regolarizzazione nei termini fissati dal Comune;
 - b) il rifiuto dell'impresa a consentire i controlli e/o a presentare la documentazione richiesta in sede di verifica sulla corretta utilizzazione della De.Co.;
 - c) la perdita dei requisiti richiesti;
 - d) l'uso difforme o improprio del logo De.Co, accertato dal Comune in forma ripetuta e debitamente contestato, avverso il quale l'utilizzatore non intenda procedere all'adeguamento;
 - e) gravi violazioni alle norme igienico-sanitarie e frodi alimentari.

4. Qualora gli organi di controllo, sia nell'esercizio delle proprie funzioni sia su segnalazione di terzi, rilevino infrazioni da parte di un utilizzatore del logo alle disposizioni vigenti, registrano le stesse in modo ineccepibile per iscritto, fotograficamente e con altri mezzi idonei dandone quindi pronta comunicazione all'Amministrazione comunale.
5. Colui al quale è stato sospeso o revocato il diritto del riconoscimento De.Co. non può richiedere alcun indennizzo o risarcimento danni.

Art. 15

Norme finali

1. Il presente regolamento entra in vigore al momento in cui la deliberazione consiliare di approvazione diviene esecutiva a norma di legge.